



Rep. n.

Imposta di bollo assolta con le modalità telematiche ai sensi del D.M. 22.02.2007 mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.), per l'importo di Euro 45,00.

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI FERNO

Provincia di Varese

LAVORI DI “RISTRUTTURAZIONE DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE

DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO POSTA AL PIANO

SEMINTERRATO/TERRA DELL’EDIFICIO SCOLASTICO

SECONDARIO DI PRIMO GRADO “ISTITUTO COMPRENSIVO B.

CROCE” VIA MARCO POLO N.9 A FERNO (VA) -CUP I19E20000600-

CIG _____

Importo contrattuale € (diconsi euro), oltre IVA.

L’anno..... il giorno.....del mese nell’Ufficio di Segreteria del

Comune di Ferno, avanti a me ,segretario comunale di Ferno, autorizzato ai

sensi dell’articolo 97 comma 4 lettera c) del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267, a

rogare in forma pubblica amministrativa gli atti nei quali il Comune è parte,

sono comparsi:

Per una parte(di seguito nel presente atto per brevità indicato anche come

“Comune “o “Stazione Appaltante”):

- il Geometra Marco Bonacina, nato a Gallarate(VA) il 17.06.1963, codice

Fiscale BNCMRC63H17D869Ndomiciliato per le funzioni in Ferno (VA) in

Via Aldo Moro n. 3 presso la sede comunale, il quale interviene nel presente

atto, ai sensi degli articoli 107 e 109 comma 2 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.

267, non in proprio ma in qualità di responsabile dei Servizi LL.PP., attività

tecniche e procedimenti inerenti l’edilizia privata, ecologia ed ambiente e del

servizio tecnico manutentivo del **COMUNE DI FERNO**, tale nominato con

	Decreto del Sindaco di Ferno n.in data agli atti del	
	Comune di Ferno che le parti dichiarano di ben conoscere ed agisce in nome	
	e per conto del medesimo Comune (codice fiscale del Comune:	
	00237790126);	
	<u>Per l'altra parte</u> (in seguito nel presente atto denominata anche in via	
	abbreviata "appaltatore"):	
	- Sig. , nato a il , residente a in via , avente codice fiscale identificato mediante	
	carta d'identità n rilasciata dal Comune di ilquale interviene nel presente atto	
	non in proprio ma nella sua qualità di e Legale Rappresentante della ditta ,	
	con sede in , via , numero di iscrizione alla C.C.I.A.A., Partita IVA e C.F. e,	
	iscritta al R.E.A. presso la suddetta C.C.I.A.A. di al n., ed agisce in forza dei	
	poteri al medesimo conferiti dallo statuto sociale	
	Detti componenti,di cui io Segretario Rogante ho accertato l'identità	
	personale, la capacità giuridica ed i poteri, e di cui ho verificato anche la	
	validità e la conformità dei certificati di firma digitale utilizzati, senza	
	l'assistenza di testimoni per avervi loro, con il mio consenso, espressamente	
	rinunciato, di comune accordo, mi chiedono di ricevere il presente atto in	
	modalità informatica e premettono quanto segue:	
	con Deliberazione n. della Giunta comunale di Ferno approvava il progetto	
	definitivo ed esecutivo dei lavori di "CONTRATTO D'APPALTO PER LA	
	PROGETTAZIONE INERENTI I LAVORI DI " RISTRUTTURAZIONE	
	DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE DEGLI IMPIANTI DI	
	RISCALDAMENTO POSTA AL PIANO SEMINTERRATO/TERRA	
	DELL'EDIFICIO SCOLASTICO	

	SECONDARIO DI PRIMO GRADO “ISTITUTO COMPRENSIVO B.	
	CROCE” VIA MARCO POLO N.9 A FERNO (VA) -CUP I19E20000600 -	
	CIG" oggetto del presente contratto di appalto accompagnato:	
	<ul style="list-style-type: none">• dalla verifica degli elaborati progettuali espletata da parte del	
	Responsabile Unico del Procedimento in relazione all'articolo 25 del	
	D.Lgs. 50/2016,	
	<ul style="list-style-type: none">• dall'attestazione del Direttore Lavori di cui all'articolo 31, comma 4	
	lett.e) D.lgs. 50/2016;	
	-con determinazione a contrattare n. in data e con determinazione n. del il	
	Responsabile dei Servizi LL.PP., attività tecniche e procedimenti inerenti	
	l'edilizia privata, ecologia ed ambiente e del servizio tecnico manutentivo	
	del Comune di Ferno stabiliva di procedere all'appalto dei lavori di che	
	trattasi, mediante affidamento diretto mediante consultazione del mercato	
	tramite procedura aperta informale ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b del	
	D.L. 50/2016, con procedura gestita interamente per via elettronica	
	mediante piattaforma Regionale di e-procurement ARCA SINTEL con il	
	metodo delle offerte segrete, con il criterio del minor prezzo (art. 95 c. 4 lett.	
	a) D. Lgs. 50/2016),determinato mediante ribasso sull'importo a base di	
	gara , con contratto da stipulare “a Corpo”;	
	- con Determinazione n. in data il Responsabile del servizio sopra citato del	
	Comune di Ferno approvava il report di procedura di gara in data	
	con il quale la gara stessa veniva aggiudicata all'impresa, con sede in, via n. ,	
	Partita IVA e C.F.,fatta salva la verifica dei requisiti di ordine generale e di	
	idoneità professionale di cui rispettivamente agli articoli 80 e 47 del D.Lgs.	
	3	

50/2016;

- con la medesima Determinazione il predetto Responsabile procedeva all'aggiudicazione definitiva dei lavori oggetto del presente atto alla ditta sopra generalizzata, al prezzo contrattuale stabilito in Euro

(diconsi euro.....//.....), comprensivo degli oneri della sicurezza oltre ad Iva; determinato mediante l'applicazione del ribasso offerto al prezzo a base d'asta e sommando al prezzo l'importo degli oneri della sicurezza pari a € (diconsi euro.....);

-che la stazione appaltante ha proceduto alla verifica delle dichiarazioni presentate dall'affidataria in sede di gara e ha accertato, in capo alla stessa, il possesso dei requisiti di cui all'art.80 del D.Lgs.50/2016;

- che non sussistono rapporti di parentela o affinità, entro il secondo grado, o del coniuge o di conviventi, oppure rapporti di frequentazione abituale, tra i titolari gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione interessati dall'attività o da decisioni inerenti la procedura di affidamento (combinato disposto dell'art. 1 comma 9 lett. e) della Legge 190/2012 e dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013);

- constatato che alla data odierna è trascorso il termine di 35 giorni di cui all'art. 32, comma 9 del citato D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.;

-acquisita l'informazione antimafia di cui all'art. 83 c. 1 e 2 del D. Lgs. 159 2011 essendo il valore del presente contratto superiore a €. 150.000 ed avendo essa dato esito

- che ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165 del 2001, l'appaltatore - sottoscrivendo il presente contratto- attesta di non aver

	concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non	
	aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri	
	autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, nei loro	
	confronti per	
	il triennio successivo alla cessazione del rapporto.	
	Quanto sopra premesso e confermato quale parte integrante e sostanziale del	
	presente atto in modalità informatica, il Comune e l'appaltatore come sopra	
	costituito convengono e stipulano quanto segue.	
	TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	
	ART. 1 – Oggetto del contratto.	
	Il COMUNE DI FERNO , in persona del Responsabile del Servizio sopra	
	generalizzato, affida alla , con sede in , via n. , Partita IVA e C.F. , in persona	
	del Legale Rappresentante in premessa generalizzato, che accetta senza	
	riserva alcuna, l'appalto dei lavori di " RISTRUTTURAZIONE DELLA RETE DI	
	DISTRIBUZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO POSTA AL PIANO	
	SEMINTERRATO/TERRA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SECONDARIO DI PRIMO	
	GRADO "ISTITUTO COMPRENSIVO B. CROCE" VIA MARCO POLO N.9 A FERNO (VA)	
	-CUP I19E20000600 - CIG"come specificato nella relazione di progetto esecutivo	
	richiamato in premessa. L'appaltatore si impegna all'esecuzione dei lavori alle	
	condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo	
	richiamati, nonché all'osservanza della disciplina di cui al Decreto Legislativo	
	50/2016 (nel seguito "Codice dei contratti").	
	ART. 2 – Capitolato Generale.	

L'appalto viene conferito ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta,

inderogabile ed inscindibile delle norme e condizioni e dei patti, obblighi,

oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Generale dei Lavori

Pubblici approvato con D.M. 19.04.2000 n. 145 e dal Capitolato speciale di

appalto approvato con delibera di Giunta comunale di Ferno n.

del e dalle previsioni progettuali, che l'appaltatore dichiara di

conoscere e di accettare e che qui si intendono riportati e trascritti ancorché

non materialmente uniti al presente atto e con rinuncia a qualsiasi contraria

eccezione.

ART. 3 – Ammontare del contratto.

L'importo contrattuale ammonta a Euro (diconsi euro), comprensivo degli

oneri della sicurezza oltre ad IVA, determinato mediante l'applicazione del

ribasso all'importo dei lavori a base d'asta e sommando al prezzo risultante

l'importo degli oneri della sicurezza .

Il contratto è stipulato “a CORPO” ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 lett.

eeeee) e art. 59 c.5 bis del D.lgs. 50/2016.

ART. 4 – Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del

cantiere.

Ai sensi e per gli effetti tutti dell'art. 2 del capitolato generale di appalto

approvato con D.M. n. 145/2000, l'appaltatore elegge domicilio presso il

Comune di Ferno.

Ai sensi dell'art. 3 comma 1 del capitolato generale di appalto i pagamenti a

favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario.

TITOLO II – RAPPORTI TRA LE PARTI

ART. 5 – Termini per l’inizio e l’ultimazione dei lavori.

Il tempo utile per ultimare i lavori in appalto è fissato in giorni **25 naturali e consecutivi**, decorrenti dalla data del relativo verbale di consegna. Inizio dei lavori è stabilito inderogabilmente entro il _____.

ART. 6 – Penale per il ritardo.

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate nel programma temporale degli stessi è applicata una penale pari all’uno per mille del corrispettivo contrattuale.

ART. 7 – Sospensioni e riprese dei lavori.

E’ ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore degli stessi nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore o di altre circostanze speciali che impediscono in via temporanea l’esecuzione o la realizzazione a regola d’arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d’opera nei casi previsti dall’art. 106 del D.Lgs. n.50/2016.

ART. 8 – Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore.

Nell’installazione e nella gestione del cantiere l’appaltatore è tenuto ad osservare, in relazione alla specificità dell’intervento ed alle caratteristiche localizzative, oltre alle disposizioni dei D.P.R. n. 457/55, n.164/56 e del D.Lgs.81/ 2008 e successive modifiche, anche le norme del regolamento edilizio e di igiene e le altre norme relative a servizi e spazi di uso pubblico del Comune di Ferno, nonché le norme vigenti relative alla omologazione, alla revisione annuale e ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d’opera e delle attrezzature di cantiere.

	Sono inoltre a carico dell'appaltatore, oltre a quelli previsti dall'art. 5 del D.M.	
	145/00 e dal Capitolato speciale di appalto, gli oneri e gli obblighi seguenti,	
	da ritenersi compensati nel corrispettivo dell'appalto, senza titolo a compensi	
	particolari o indennizzi di qualsiasi natura:	
	- L'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;	
	- Il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;	
	- Attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena	
	e perfetta dei lavori;	
	- Rilievi, tracciati, verifiche, che possono occorrere dal giorno in cui	
	comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o	
	all'emissione del certificato di regolare esecuzione;	
	- La messa a disposizione di un idoneo locale e delle attrezzature necessarie	
	per la direzione dei lavori;	
	- La custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o	
	all'emissione del certificato di regolare esecuzione.	
	L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e	
	ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge	
	e di regolamento nonché il rispetto del protocollo di sicurezza di cantiere	
	anticontagio COVID-19 .	
	La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'appaltatore o da	
	altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto	
	alle caratteristiche delle opere da eseguire.	
	L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la	
	gestione tecnica e la conduzione del cantiere stesso. Il direttore dei lavori ha	

	il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.	
	ART. 9 – Contabilizzazione dei lavori “a CORPO”.	
	La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.	
	Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.	
	La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro riportate nella parte iniziale del presente capitolato	

	speciale.	
	La lista delle voci e delle quantità relative ai lavori a corpo non ha validità ai	
	fini del presente articolo, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di	
	partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per	
	l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della	
	propria offerta e del conseguente corrispettivo	
	La contabilizzazione degli oneri per la sicurezza, considerati	
	complessivamente a corpo, è effettuata dalla Direzione lavori sulla base del	
	preventivo assenso espresso dal coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva,	
	ove nominato, in percentuale secondo gli stati di avanzamento rapportati	
	all'importo contrattuale.	
	I documenti amministrativi e contabili per l'accertamento e la registrazione	
	di tutti i fatti producenti spesa sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge e	
	consistono in:	
	- Giornale dei lavori,	
	- Libretti di misura dei lavori,	
	- Liste settimanali degli operai e delle provviste,	
	- Registro di contabilità,	
	- Stati di avanzamento dei lavori,	
	- Certificato di pagamento,	
	- Conto finale e relativa relazione.	
	I documenti di cui al comma precedente verranno redatti a cura del direttore	
	dei lavori secondo le modalità prescritte all'art. 14 del DM 7 marzo 2018 n.	
	49 che si richiamano integralmente.	

	ART. 10 – Invariabilità del corrispettivo.	
	Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo	
	1664, primo comma del codice civile.	
	ART. 11 – Variazioni al progetto e al corrispettivo.	
	Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori,	
	richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando	
	il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 106 del D.Lgs.	
	n.50/2016 e successive modifiche, le stesse verranno concordate e	
	successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia,	
	ART. 12 – Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.	
	All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto sulla base di stati	
	di avanzamento dei lavori ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti e	
	contabilizzati sarà pari ad € 40.000,00, al netto del ribasso d'asta, comprensivi	
	della quota relativa agli oneri per la sicurezza, fatta salva l'applicazione delle	
	eventuali penali.	
	La rata di saldo, unitamente alle ritenute, nulla ostando, sarà pagata entro 90	
	giorni dall'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del	
	certificato di regolare esecuzione.	
	I pagamenti dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono	
	presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666 secondo comma	
	del codice civile.	
	ART. 13 – Ritardo nei pagamenti.	
	In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di	
	spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale di	

	appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori.	
	Trascorsi i termini di cui sopra, l'appaltatore ha facoltà di avvalersi	
	dell'eccezione di cui all'articolo 1460 del codice civile.	
	ART. 14– Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.	
	Il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro tre mesi	
	dall'ultimazione dei lavori.	
	L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al	
	presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha	
	carattere provvisorio.	
	Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua	
	emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di	
	quest'ultima protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due anni	
	equivale ad approvazione.	
	Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde	
	per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati	
	dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo (o il certificato di	
	regolare esecuzione), trascorsi due anni dalla data di emissione, assuma	
	carattere definitivo.	
	L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla	
	gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino	
	all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà	
	della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le	
	opere ultimate.	
	ART. 15 – Risoluzione del contratto.	
	La stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto qualora	

	<p>intervenga sentenza passata in giudicato per frodi nei riguardi dei soggetti indicati dall'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché per violazioni degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, su proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, così come modificato dal D. Lgs. n. 106 del 2009 e negli altri casi previsti dal su richiamato articolo 108 del D. Lgs. n. 50/2016.</p>	
	<p>La stazione appaltante risolverà il contratto, nel rispetto delle procedure indicate dall'articolo 108 del D. Lgs. n. 50/2016, nei seguenti ulteriori casi:</p>	
	<p>a) grave inadempimento alle disposizioni contrattuali o impartite dalla direzione lavori circa i tempi di esecuzione;</p>	
	<p>b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;</p>	
	<p>c) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;</p>	
	<p>d) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicarne la realizzazione nei termini previsti dal contratto;</p>	
	<p>e) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;</p>	
	<p>f) non rispondenza dei lavori eseguiti o dei materiali forniti alle specifiche di contratto ed allo scopo dell'opera;</p>	
	<p>g) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, anche a seguito dell'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscano la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;</p>	
	<p>h) ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d'appalto.</p>	

	Ai sensi dell'articolo 3 comma 8-bis della legge 13 agosto 2010 n. 136,	
	aggiunto dall'articolo 7 comma 1 del D.L. 12.11.2010 n. 187 convertito in	
	legge 17.12.2010 n. 217, il presente contratto si risolverà di diritto in caso di	
	mancato utilizzo, da parte dell'appaltatore, del bonifico bancario o postale	
	ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle	
	operazioni relative alle prestazioni oggetto del contratto stesso.	
	L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.	
	ART. 16 – Controversie.	
	Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, per le quali l'importo	
	economico dell'opera possa variare in misura sostanziale ed in ogni caso non	
	inferiore al 10% dell'importo contrattuale, si applicano i procedimenti volti	
	all'accordo bonario disciplinato dall'art. 205D.lgs50/2016.	
	Le parti concordano fin d'ora l'esclusione del ricorso all'arbitrato.	
	TITOLO III – ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI	
	ART. 17 – Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e	
	assistenza.	
	L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi,	
	delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e	
	assistenza dei lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a garanzia nei modi,	
	nei termini stabiliti dal capitolato speciale di appalto.	
	L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia	
	retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di	
	solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con	
	particolare riguardo all'art. 30 c.4 e 5 del D.Lgs50/2016.	
	14	

	Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore	
	dell'appaltatore per l'esecuzione di lavori e procede, nel caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.	
	L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte	
	le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono	
	eseguiti i lavori.	
	Ai sensi dell'art. 30 c.6 del D.Lgs. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento	
	delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore-	
	invitato a provvedervi - entro quindici giorni dal ricevimento dell'invito non	
	vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della	
	richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le	
	retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo	
	dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.	
	ART. 18 – Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.	
	Le parti danno atto che l'appaltatore ha depositato presso la stazione appaltante	
	un proprio piano sostitutivo di sicurezza (protocollo in arrivo del Comune	
	n.del) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità	
	nell'organizzazione di cantiere e nell'esecuzione dei lavori.	
	Il piano operativo di sicurezza di cui al precedente comma forma parte	
	integrante e sostanziale del presente atto ancorché non materialmente e	
	fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti del Comune di Ferno.	
	L'appaltatore deve fornire tempestivamente al direttore dei lavori ed al	

	coordinatore per la sicurezza se nominato nella fase esecutiva gli	
	aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta in cui	
	mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.	
	Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa	
	la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del	
	contratto in suo danno.	
	ART. 19 – Subappalto.	
	L'appaltatore ha dichiarato in sede di offerta la volontà di subappaltare le	
	seguenti opere:	
	ART. 20 – Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.	
	A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti	
	da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia mediante	
	polizza n.rilasciata dallarappresentanza generale per l'Italia della società con	
	sede in , agente della ,in data,del valore di euro.	
	La predetta garanzia deve essere integrata ogni volta in cui la stazione	
	appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del	
	presente contratto.	
	La garanzia è svincolata automaticamente secondo le vigenti normative in	
	materia e cessa di avere effetto, con apposita dichiarazione, all'approvazione	
	del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.	
	ART. 21 – Responsabilità verso terzi e assicurazione.	
	L'appaltatore assume la responsabilità dei danni a persone e cose, sia per	
	quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia per quelli che	
	esso dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e	

	delle attività connesse, manlevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.	
	L'appaltatore ha stipulato, per i lavori di cui al presente contratto e per la durata dei medesimi, in data la polizza assicurativa per danni e responsabilità civile verso terzi n.con l'agenzia di	
	con i seguenti massimali:	
	a) per opere:€ –sezione A	
	b) per preesistenze € – Sezione A	
	c) per responsabilità civile terzi: euro -Sezione B.	
	Art. 22. - Polizza assicurativa postuma :	
	Non richiesta	
	Art.23 - Obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti.	
	In relazione alle prestazioni oggetto del presente contratto, l'appaltatore assume, a decorrere dalla data di stipula del contratto medesimo, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari imposti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136, ai sensi dell'articolo 3 comma 8 della legge medesima e indica i seguenti codici Iban e le seguenti generalità delle persone delegate ad operare:	
	L'appaltatore, ai sensi dell'art. 3 legge 13.08.2010 n. 136, si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, a pena di nullità del contratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.	
	L'appaltatore che abbia notizia dell'inadempimento dei subcontraenti agli obblighi di tracciabilità finanziaria si obbliga a darne immediata	

comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura territorialmente competente.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 24 Documenti che fanno parte del contratto.

I seguenti documenti fanno parte integrante del presente contratto:

- il capitolato speciale di appalto
- gli elaborati grafici e le relazioni del progetto definitivo – esecutivo
- l'elenco dei prezzi unitari
- il Computo metrico estimativo
- il piano operativo di sicurezza previsto dall'art. 131 del codice e dall'art. 18 del presente contratto
- il cronoprogramma
- le polizze di garanzia sopra specificate

e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, il capitolato speciale d'appalto, l'elenco dei prezzi unitari e il Computo metrico estimativo che, rispettivamente sotto lettere A), B) e C), in copia informatica da originale analogico, si allegano al presente atto e contestualmente si sottoscrivono digitalmente.

I suindicati documenti vengono controfirmati dai contraenti e sono conservati dal Comune.

ART. 25 – Richiamo alle norme legislative e regolamentari

Per l'attuazione dei lavori in oggetto si fa espresso riferimento a tutte le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano l'esecuzione dei lavori pubblici e che si richiamano integralmente, in quanto applicabili ed in particolare:

	- Il D.Lgs 12/04/2016 n.50;	
	- Il D.P.R. 5/10/2010 n. 207 per quanto tuttora invigore	
	- Il capitolato generale approvato con D.M. 145/2000;	
	- Il D.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.	
	- il D.M. 7 marzo 2018 n. 49	
	ART. 26 – Clausola di riservatezza.	
	In relazione al presente contratto, si informa che i documenti, contenenti	
	anche dati personali, saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse	
	all’esecuzione del presente contratto e per la durata del medesimo come	
	stabilito dal Regolamento UE 2016/679.	
	ART. 27 – Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale	
	Tutte le spese dovute per la stipula e la registrazione del presente contratto,	
	per imposte e diritti di segreteria sono a carico dell’appaltatore.	
	Sono altresì a carico dell’appaltatore le spese di bollo per gli atti occorrenti	
	per la gestione dei lavori, dal giorno della consegna a quello di emissione del	
	collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.	
	Ai fini fiscali le parti dichiarano che tutti i lavori di cui al presente contratto	
	sono soggetti all’imposta sul valore aggiunto e pertanto ne chiedono la	
	registrazione con applicazione dell’imposta di registro in misura fissa ai sensi	
	dell’art. 40 del D.P.R. n. 131/86.	
	Le parti, avendo presa visione degli allegati al presente atto, con il mio	
	consenso mi dispensano dal darne lettura.	
	E richiesto io Segretario rogante ho ricevuto il presente atto, non in contrasto	
	con l’ordinamento giuridico, che da Me, Ufficiale rogante viene pubblicato	

mediante lettura fattane ai comparenti, che, avendolo trovato conforme alla

Loro volontà, dichiarano di approvarlo in ogni sua parte e con Me lo

sottoscrivono con modalità di firma digitale, ai sensi dell'art. 1, comma 1,

lett. s) del D.Lgs.07/03/2005, n. 82 e ss.mm.ii.,come segue:

Il presente atto, scritto mediante strumenti informatici da persona di mia

fiducia, sotto mia cura e direzione, consta didiciannovepagine intere e parte

dellaventesima fino a qui a video.

L'APPALTATORE

IL COMUNE DI FERNO

L'UFFICIALE ROGANTE